



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 842/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della V e VI Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: "Norme per l'istituzione e per la disciplina delle funzioni di
Dirigenza del Servizio Sociale Professionale. Reg.Gen. n. 587"**

Ad iniziativa del Consigliere Michele Schiano di Visconti
Depositata in data 28 gennaio 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

VI Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

04 FEB 2015

IL VICEPRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge ad iniziativa del Cons. Michele Schiano di Visconti

"Norme per l'istituzione e per la disciplina delle funzioni di Dirigenza del Servizio Sociale Professionale"

ATTIVITÀ LEG. VA
REG. GEN. N. 587



Consiglio Regionale della Campania

Relazione


La legge 328/00 all'art.22 stabilisce che tra i servizi essenziali che lo Stato è obbligato a garantire ai cittadini vi è il Servizio sociale professionale.

L'obiettivo della presente proposta di legge è, pertanto, quello di riconoscere nel Servizio sanitario nazionale la centralità delle competenze delle professionalità sociali, di promuovere la responsabilità delle relative funzioni e di individuare percorsi e azioni condivisi per valorizzare il servizio sociale professionale, finalizzati ad una concreta riorganizzazione dei servizi, nella logica di una corretta integrazione socio-sanitario sul territorio.

Il Servizio sanitario sociale professionale, così come previsto all'art.1, è istituito nell'ambito dei rispettivi atti aziendali delle A.S.L. della Regione ed è collocato in staff della direzione sanitaria, attraverso la costituzione di Unità operative organizzate come strutture semplici (UOS) o complesse (UOC) nelle quali afferisce il personale appartenente al profilo della professione e il personale di supporto.

Il Servizio sociale professionale infatti assicura l'efficacia e l'efficienza degli interventi relativamente alla presa in carico globale della persona al fine di incidere in modo significativo sul benessere della popolazione. Esso, si legge all'art. 3 della presente proposta legislativa è finalizzato a garantire interventi tecnici professionali nell'ambito sociale e socio - sanitario, rivolti a prendersi cura del disagio dell'individuo, della famiglia e della comunità e a coniugare il mandato professionale stabilito dalla legge e dal codice deontologico con il mandato istituzionale di contribuire ad assicurare la salute delle persone mediante l'individuazione e l'attenzione di azioni di protezione sociale, tese a prevenire o a limitare i rischi connessi al disagio sociale che possono pregiudicare il pieno successo dei trattamenti sanitari.

Come è ben noto l'integrazione socio - sanitario è operativa già da tempo, soprattutto in una cornice di rapporti informali, di buone pratiche, efficaci ma non sempre disciplinate da norme specifiche e laddove le leggi vi sono, si fa fatica ad applicarle, considerato che nessuna legge regionale riconosce come essenziale ed obbligatoria l'istituzione del Servizio sociale professionale, lasciandolo troppo spesso alla discrezionalità delle Aziende sanitarie.



Consiglio Regionale della Campania

Questa iniziativa legislativa, pertanto, dispone l'insediamento a pieno titolo del Servizio sociale professionale nel servizio sanitario, disciplinando all'art. 5 l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie e disponendo all'articolo 6 le relative funzioni. La presente proposta di legge sottolinea l'importanza e la necessità di una maggiore e migliore valorizzazione della professionalità rappresentata ed espressa dal Servizio sociale professionale operante nel S.S.N. e nel contempo promuove una più compiuta riorganizzazione dei servizi e degli interventi integrati sul territorio.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione tecnico finanziaria

Dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Istituzione del Servizio Sociale Professionale

1. Allo scopo di assicurare un'adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della collettività mediante l'ottimizzazione, il coordinamento, il controllo di qualità delle prestazioni delle professioni sanitarie e di quelle sociali, la presente legge promuove la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni sociali.

2. Per i fini di cui al comma 1, in attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251 ("Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica") così come integrato dall'art. 1-*octies* della legge 3 febbraio 2006, n. 27 ("Conversioni in legge con modificazioni del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recanti misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui"), le Aziende sanitarie della Regione Campania, nell'ambito dei rispettivi atti aziendali, adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") provvedono all'istituzione del Servizio Sociale Professionale, di seguito denominato "Servizio" con a capo un Direttore responsabile.

3. Le Aziende sanitarie integrano il Servizio nei dipartimenti previsti dagli atti aziendali a seconda dell'area disciplinare e nel rispetto dell'omogeneità di competenze e di intervento e/o ne determinano il collegamento funzionale con i dipartimenti stessi.

4. Gli atti aziendali provvedono ad individuare nel Distretto anche un Ufficio di Coordinamento del Servizio per la direzione delle attività sociali distrettuali, individuando un Coordinatore Sociale di Distretto nominata dal Direttore Generale tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Unità operative del Servizio Sociale Professionale

1. Ciascun Servizio, istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in funzione di staff alla direzione aziendale, è dotato di autonomia professionale, organizzativa e gestionale ed è articolato in Unità operative organizzate come strutture semplici (U.O.S.) o complesse (U.O.C.), secondo quanto indicato nell'atto aziendale in relazione alla tipologia dell'Azienda sanitaria, nonché al differente grado di complessità dei processi aziendali strategici, organizzativi, gestionali e formativi da garantire.
2. Le Unità operative semplici (U.O.S) di Servizio svolgono quelle funzioni che, sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, non sono esercitabili dalle strutture operative complesse, operando con metodiche e tecniche di intervento complementari ed integrative ed utilizzando una congrua percentuale di risorse umane, tecniche e finanziarie.
3. Le Unità operative complesse (U.O.C.) di Servizio svolgono funzioni che richiedono un significativo volume di risorse con l'assegnazione di rilevanti dotazioni tecnico strumentali e sono dotate di un elevato grado di autonomia organizzativa e/o di responsabilità e pertanto sono caratterizzate dalla rilevanza strategica e quantitativa delle attività svolte.
4. Qualora l'Azienda sanitaria ravvisi specifiche esigenze organizzative, le Unità operative semplici (U.O.S.) possono essere trasformate in Unità operative complesse (U.O.C.) nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nell'atto aziendale per la loro trasformazione.
5. Gli operatori delle Unità operative di Servizio si integrano con tutte le altre professionalità che assicurano l'assistenza in ambito sociale e socio-sanitario nel territorio di riferimento del Servizio, e partecipano all'attuazione del raccordo operativo a livello distrettuale in materia socio-sanitaria.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Funzioni e finalità del Servizio Sociale Professionale

1. Il Servizio espleta le funzioni individuate dalle norme istitutive del relativo profilo professionale e dallo specifico codice deontologico ed assicura, nei confronti dei singoli individui e della collettività, la qualità e l'appropriatezza delle relative prestazioni professionali utilizzando appropriate metodologie di pianificazione e di gestione del singolo intervento afferente alle attività professionali svolte e procedure di valutazione funzionale del livello di conseguimento dell'obiettivo programmata.
2. Il Servizio è finalizzato a garantire interventi tecnico-professionali, nell'ambito sociale e socio-sanitario, diretti a ridurre e/o rimuovere situazioni di bisogno e di disagio sociale dell'individuo e/o delle famiglie e/o dei gruppi sociali attivando l'integrazione delle risorse personali, familiari e istituzionali della rete territoriale assistenziale e contribuendo ad assicurare la salute della persona attraverso l'attuazione di azioni di protezione sociale in raccordo con gli interventi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione, secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n.328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali").
3. Le funzioni ed i compiti del Servizio, nonché i rapporti con gli altri centri di direzione, sono definiti con regolamento attuativo da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a cura della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale alla Sanità, sentita la Commissione Consiliare Permanente - Sanità e Sicurezza Sociale - della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Centro di Coordinamento dei Servizi Sociali Professionali

1. Con il regolamento attuativo di cui al comma 3 dell'art. 3 della presente legge è istituito, presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, il Centro di Coordinamento dei Servizi Sociali Professionali della Regione Campania, di seguito denominato "Centro di Coordinamento", con finalità di indirizzo e di monitoraggio sulle modalità di attuazione delle norme che regolano le professioni sociali, a garanzia della omogeneità, della qualità e della appropriatezza delle prestazioni professionali afferenti all'area di attività dei Servizi sociali,
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. f) della presente legge, per la definizione delle finalità del Centro di Coordinamento si applica l'art. 3, comma 2 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 4 ("Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, e tecniche della prevenzione") in quanto compatibile con la presente legge nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione della stesse.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Direttori del Servizio Sociale Professionale

1. In attuazione dell' art. 7, comma 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251 ("Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica") così come integrato dall' art. 2-sexies della legge 26 maggio 2004, n. 138 ("Conversione in legge con modificazione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica"), per il conferimento dell' incarico ai Direttori delle Unità operative semplici e complesse del Servizio, si applica la vigente normativa di cui al DPCM 25 gennaio 2008 che prevede l' accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie mediante concorso per avviso pubblico, a rapporto quinquennale, tra coloro che sono in possesso di:
 - a) laurea specialistica o magistrale o titolo equipollente;
 - b) almeno cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio Sanitaria Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
 - c) iscrizione al relativo alba professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del bando.
2. Le Aziende sanitarie provvedono all'istituzione delle nuova qualifica di Direttore di Servizio mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia e senza la previsione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli già definiti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Funzioni dei Direttori del Servizio Sociale Professionale

1. Per ciascun Servizio è attribuita al Direttore la diretta responsabilità e gestione delle attività che concorrono al raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle funzioni connesse relative al Servizio stesso.
2. Il Direttore di Servizio svolge le funzioni definite nell'ambito dell'atto aziendale, le quali devono prevedere:
 - a) l'elaborazione di proposte per l'individuazione dei modelli organizzativi e gestionali del Servizio e per la definizione delle rispettive attribuzioni, al fine di garantire livelli omogenei di intervento anche a livello distrettuale;
 - b) la partecipazione alla elaborazione della strategia aziendale per la definizione degli obiettivi specifici dell'area di competenza del Servizio da parte della Direzione Generale dell'Azienda, al fine di fornire una più efficace ed efficiente risposta ai bisogni sociali e socio-sanitari dell'utenza;
 - c) la garanzia di buon funzionamento del Servizio quanta all'erogazione del livello di assistenza per la parte di competenza, svolgendo le funzioni attribuite ed applicando i modelli organizzativi e gestionali, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali dell'Azienda e di quelli specifici dell'area di competenza;
 - d) la pianificazione del fabbisogno delle risorse professionali in conformità con la programmazione aziendale e la mappatura delle professionalità esistenti;
 - e) l'organizzazione, coordinamento, gestione e controllo, per quanta di competenza, delle risorse umane e materiali indispensabili per l'erogazione delle prestazioni professionali relative all'area di attività del Servizio ed offerte all'utenza;



Consiglio Regionale della Campania

- f) la verifica della qualità e degli esiti delle attività svolte, anche in riferimento all'efficacia ed all'efficienza tecnico-operativa del singolo intervento professionale, mediante l'utilizzo di indicatori di qualità predefiniti dal Centro di Coordinamento e riconosciuti a livello nazionale ed internazionale:
- g) l'elaborazione di un parere consultivo per la programmazione aziendale del fabbisogno formativo e di aggiornamento professionale del personale del Servizio, comprese attività di studio, di ricerca, di didattica e consulenza professionale:
- h) la promozione della ricerca, della sperimentazione e dello sviluppo di nuovi modelli organizzativi, finalizzati a realizzare una distribuzione più funzionale delle Unità operative di Servizio secondo criteri di produttività, efficacia ed efficienza e di nuovi protocolli operativi socio-assistenziali anche al fine di promuovere all'interno dei Servizi processi di umanizzazione delle prestazioni per il miglioramento dell'accoglienza.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. In via transitoria, nelle more dell'attuazione della presente legge, l'incarico di Direttore del Servizio è attribuito dal Direttore Generale aziendale a seguito di procedura selettiva indetta con avviso pubblico, per titoli e colloquia, e con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile tra i candidati in possesso di predeterminati requisiti di esperienza e qualificazione professionale secondo quanto previsto dall' art. 7, comma 1 della legge 10 agosto 2000, n. 251 ("Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica") così come integrato dall' art. 1-*octies* della legge 3 febbraio 2006, n. 27 ("Conversioni in legge con modificazioni del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recanti misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui").
2. Per le funzioni espletate dal Direttore di Servizio nominata secondo la procedura di cui a) comma 1 la verifica dei risultati è annuale ed il mancato raggiungimento comporta la rimozione dall'incarico.
3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce, con apposito provvedimento, le linee guida per la modifica e/o integrazione degli atti aziendali al fine di predisporre gli indirizzi per l'istituzione nelle Aziende sanitarie del Servizio ai sensi della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per l'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.